

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI PER IL CONSEGUIMENTO E MANTENIMENTO DELLA MASSIMA AUTONOMIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA" - SUB INVESTIMENTO 1.3.1 "POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST" - CUP I34H22000270006.

Con il presente atto redatto in modalità elettronica,

TRA

Il Comune di Verona con sede legale in Verona, Piazza Bra n. 1, Cap. 37121, CF/P.IVA 00215150236, in qualità di Ente Capofila dell'ATS VEN_20 - Verona, (di seguito indicato anche "ATS" o "Soggetto attuatore"), rappresentato dalla Dirigente della Direzione Programmazione Socio Sanitaria Territoriale, avv. Chiara Bortolomasi, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione della Giunta comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, ed ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000,

E

l'Azienda Gestione Edifici Comunali (AGEC), (di seguito indicato anche "Soggetto realizzatore") con sede in Verona, Via Enrico Noris n. 1, Cap. 37121, C.F. 80028240234, P.IVA. 02769110236, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Marco Peretti, in qualità di legale rappresentante della medesima Azienda, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 novembre 2023,

di seguito indicate anche come "Parti",

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Regolamento delegato della Commissione europea 2021/2106 approvato il 28/09/2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza.
- il D.L. n. 59/2021 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza PNRR, che costituiscono gli interventi di investimento a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presentati nella riunione del gruppo di lavoro Cabina di regia PNRR del 16 novembre 2021;

- gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e l'art. 22 del citato Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- il Regolamento UE 2020/852, articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR ed in particolare: il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il principio di superamento dei divari territoriali, il principio in materia di comunicazione, informazione e pubblicità (art. 34 del citato Regolamento (UE) 2021/241), principio del rispetto di addizionalità del sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (c.d. divieto del doppio finanziamento) (art. 9 del citato Regolamento (UE) 2021/241);
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 8, del suddetto D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- la legge n. 3/2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 (CUP) che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi nel quale l'intervento in parola a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) è inserito nella Missione 5, Componente 2, Sub investimento 1.1.2;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della citata legge n. 178/2020 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il D.L. n. 152/2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito dalla legge n. 233/2021;
- il D.L. n. 13/2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito dalla legge n. 41/2023;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 recante il "nuovo" codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. n. 616/1977, il D.Lgs. n. 112/1998, la legge quadro n. 328/2000 e la Legge regionale del Veneto n. 11/2001, che attribuiscono ai Comuni la titolarità dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua esistenza;
- il Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato da analogo atto n. 1 del 28 gennaio 2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR, che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti"; b) Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"; c) Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta";
- il Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso Pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

- la Missione 5, Componente 2 (M5C2), Investimento 1.3 “Housing temporaneo e Stazioni di Posta per le persone senza dimora” del PNRR, che contempla al sub investimento 1.3.1 “Povertà Estrema – Housing First”, interventi di accoglienza alloggiativa temporanea destinati a persone e nuclei familiari in condizioni di elevata marginalità sociale, innanzitutto le persone senza dimora, per i quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse volto al superamento dell'emergenza con l'intento di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali;
- il citato sub investimento 1.3.1 della M5C2, finanziato per complessivi 177,5 milioni di euro, che prevede le seguenti linee di azioni ed attività:

1.3.1 Housing temporaneo	
Azioni	Attività
A – Assistenza alloggiativa temporanea.	A.1 - Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first).
	A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità.
	A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.3.1.
	A.4 – Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati.
Target di beneficiari	Individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora.

Atteso che:

- il Comune di Verona, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_20 – Verona (ATS), soggetto attuatore, ha presentato domanda tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all'area operatori BDAP, per l'ammissione al finanziamento PNRR del progetto in epigrafe con CUP I34H22000270006, del valore di euro 710.000,00, a valore sulla relativa linea di investimento M5C2, sotto componente 1, investimento 1.3, sub investimento 1.3.1 “Povertà Estrema – Housing First”;
- la suddetta proposta progettuale è stata valutata positivamente ed ammessa al finanziamento del valore di 710.000,00 euro, con Decreto del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, n. 98 del 9 maggio 2022;

- il Comune di Verona, in qualità di Comune Capofila dell'ATS VEN_20 – Verona, ha sottoscritto la convenzione acquisita al P.G. n. 134836/2023 del 5 aprile 2023 relativa al succitato progetto con CUP I34H22000270006, con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede il finanziamento onnicomprensivo pari a 710.000,00 euro, per la Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, sub investimento 1.3.1 "Povertà Estrema – Housing First";
- detto progetto prevede quali punti salienti la realizzazione di percorsi differenziati di Housing First/Housing Led e Housing Temporaneo attraverso il riatto di alloggi pubblici ed il riconoscimento di bisogni specifici che richiedono risposte peculiari: dall'intervento precoce di inserimento in abitazione per persone svantaggiate per favorire la prevenzione dallo scivolamento in situazioni di povertà e marginalità estrema, al collocamento di persone con scarse capacità relazionali e difficoltà nella convivenza che versano in condizioni di vulnerabilità. L'offerta di una sistemazione abitativa è necessariamente connessa a misure di affiancamento educativo per il sostegno alla persona con l'obiettivo di supportare i beneficiari nell'acquisizione o nel recupero di residue risorse personali e relazionali al fine di favorire ove possibile percorsi di emancipazione e maggiore autonomia,

come appresso dettagliato:

Attività A.1 (costo di investimento)

- arredamento di n. 13 appartamenti di accoglienza di cui n. 6 di proprietà del Comune di Verona attualmente in gestione all'Azienda Gestione Edifici Comunali (AGEC), n. 1 di proprietà del Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) e n. 6 presso il Centro Servizi del Comune di Verona. Costo complessivo: euro 227.500,00;
- ristrutturazione di n. 7 appartamenti di cui n. 6 di proprietà del Comune di Verona attualmente in gestione all'Azienda Gestione Edifici Comunali (AGEC) e n. 1 di proprietà del Comune di San Giovanni Lupatoto (Verona). Costo complessivo: euro 272.503,00;

Attività A.2 (costo di gestione)

- attività di accompagnamento educativo. Importo totale: euro 209.997,00;

per un totale di costi di investimento di euro 500.003,00 e di costi di gestione di euro 209.997,00 corrispondenti ad un importo complessivo finanziato dall'Unione Europea – Nex Generation EU nell'ambito del PNRR pari ad euro 710.000,00;

Considerato che:

- nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, gli obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse, si prevede per l'investimento 3 della M5C2 rubricato "Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta" (pag. 455) la protezione ed il sostegno, in particolare, dell'inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta;

- lo stesso documento CID fissa, in riferimento a tale investimento, il seguente obiettivo M5C2-10 (pag. 462) con scadenza temporale 2026:

“Almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave privazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing First e stazioni di posta. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: 25 000 persone riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi. Presa in carico di almeno 25 000 persone in condizioni di grave privazione materiale in quanto destinatarie degli interventi effettuati dal distretto sociale.

Le persone in condizioni di grave privazione sono definite come segue: si vedano le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata del 5.11.2015 e l'articolo 5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 2018 dove (articolo 5) a tal fine sono identificati come a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e che non dispongono di un alloggio.

Benché l'intervento debba coprire l'intero territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia le aree in cui la privazione abitativa e la povertà grave sono più urgenti (aree metropolitane, ma anche alcune zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali - molti dei quali stranieri);

- in coerenza con gli obiettivi e le tempistiche descritte per la corrispondente misura indicata nell'allegato al CID, la citata convenzione P.G. n. 134836/2023 stipulata con l'Amministrazione centrale titolare degli interventi relativa al progetto con CUP I34H22000270006, prevede all'art. 3 il seguente contributo programmato dell'intervento M5C2, Investimento 1.3, sub investimento 1.3.1, di cui si tratta, in termini di obiettivi:

“Completa realizzazione del progetto relativo al sub investimento 1.3.1 – Housing first e raggiungimento dei target dei beneficiari ivi previsto”, con scadenza temporale “marzo 2026”;

Evidenziato al riguardo:

- che tutti gli appartamenti oggetto degli investimenti sono di proprietà pubblica;
- la necessità di garantire l'attuazione degli interventi di che trattasi nell'ambito del PNRR, adottando ogni iniziativa atta ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle relative risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il previsto programma;

Atteso che nell'ambito della specifica Missione del PNRR in oggetto relativamente ai sei appartamenti di proprietà comunale attualmente in gestione all'Azienda Gestione Edifici Comunali – AGECE, quest'ultima è stata coinvolta per la realizzazione degli interventi progettuali in quanto Azienda speciale del Comune di Verona deputata istituzionalmente alla gestione del patrimonio immobiliare comunale in forza dello Statuto e del contratto integrativo di servizio stipulato con atto pubblico notarile informatico ricevuto dalla dott.ssa Cristiana Cascone, Notaio in Verona, in data 16 aprile 2013;

Ritenuto di interesse comune delle Parti cooperare per conseguire gli obiettivi della M5C2, Investimento 1.3, sub investimento 1.3.1 in parola, mediante la sottoscrizione di una convenzione che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la ripartizione

degli obblighi connessi a gestione, controllo e rendicontazione, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea e nazionale di riferimento del PNRR;

Dato atto che:

- l'art. 10, commi 1 e 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", prevedono che al fine di sostenere ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, previsti dal PNRR, le Amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate, comprendente anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- il comma 4 del medesimo art. 10 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, contempla la possibilità per le Amministrazioni interessate di avvalersi, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, del supporto tecnico-operativo delle società in house per la promozione e realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali;

Rilevato che:

- l'AGEC è ente strumentale del Comune di Verona, costituita in forma di Azienda speciale a totale partecipazione comunale, che provvede, tra gli altri compiti istituzionali in base all'art. 2, comma 1, del proprio Statuto, a svolgere: a) servizi di amministrazione, gestione, manutenzione, costruzione e ristrutturazione degli immobili di proprietà del Comune di Verona come patrimonio proprio o derivante da fondazioni, ovvero immobili di proprietà di terzi, in qualsiasi forma assegnati o concessi a terzi, adibiti ad uso abitativo e diverso; b) servizi di gestione degli interventi programmatori e attuativi di competenza comunale nel settore dell'edilizia abitativa e ad usi diversi, compresa la delega per l'attivazione delle domande di finanziamenti regionali, statali, ed europei previsti dalle normative vigenti in materia, anche mediante costruzione di nuovi immobili ed interventi di recupero edilizio ed urbanistico (manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione, piani di recupero, ecc.), che vanno qualificati, anche ai fini edilizi, opere pubbliche comunali; c) tutti i compiti attribuiti agli organi dell'amministrazione comunale in materia di edilizia residenziale pubblica; d) ogni adempimento amministrativo inerente l'amministrazione degli immobili soggetti al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 244/1998 ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 189/1988 e successive modificazioni;
- il Comune di Verona risulta attualmente iscritto nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che operano mediante affidamenti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 vigente "ratione temporis", e specificatamente di AGECE (ANAC - ID 1472, Prot. 101930);
- l'AGECE risulta iscritta nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC, con codice 0000243946, ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012;
- l'AGECE è un soggetto *in house* del Comune di Verona che esercita sul medesimo, ai sensi della normativa vigente, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell'ente controllato, svolgendo, nei suoi confronti, un controllo del tutto analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

- l'AGEC, in virtù di questa sua natura e condizione, ha sempre realizzato, dall'affidamento *in house* dei propri servizi, come risultante dai bilanci di esercizio regolarmente approvati, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Comune di Verona o da altre persone giuridiche controllate dal medesimo Comune;
- nell'AGEC non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

Considerato altresì che le ragioni a base della presente Accordo sono sostenute da benefici di carattere gestionale correlati:

- alla riconduzione in capo ad un unico soggetto (AGEC) della gestione degli interventi pubblici locali ed attività strumentali di cui trattasi;
- al patrimonio di conoscenze posseduto dall'AGEC in quanto la stessa ha a disposizione le risorse tecniche, professionali, operative ed organizzative per gestire al meglio la realizzazione della progettualità in argomento, fattori che risultano essere disponibili senza aggravio di tempi e costi, date le finalità statutarie dell'Azienda, sopra evocate;
- alla relevantissima e consolidata esperienza maturata dall'AGEC nel settore dell'amministrazione, gestione, manutenzione, costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, come da propria vocazione statutaria;
- alla sua congruità derivante dall'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche in termini di accelerazione dei tempi e di governo degli interventi pubblici in parola nel rispetto dei principi cui si ispira l'azione amministrativa, tenuto conto della vocazione statutaria di AGECE nel settore della gestione del patrimonio pubblico immobiliare comunale che la qualifica come *longa manus* istituzionale dell'Amministrazione Comunale nel settore dell'edilizia, *latu sensu*, sociale;
- alla possibilità di monitorare ed indirizzare direttamente le attività del soggetto *in house* del Comune di Verona nelle varie fasi del ciclo di produzione della realizzazione degli interventi;
- alla conoscenza della realtà locale nell'ambito, in particolare, degli interventi sociali ed al *know how* specifico posseduto dalla partecipata, con il duplice riferimento all'attività strumentale in argomento ed alla realtà territoriale di attinenza;
- alla convenienza ed idoneità a soddisfare le esigenze della collettività rappresentata, garantendo una gestione flessibile, secondo un modello che può essere eventualmente variato in base alle esigenze del Comune di Verona che si dovessero manifestare per il miglior perseguimento dei risultati attesi, favorendo il mantenimento e l'accrescimento della comunità locale nel settore del welfare, nonché assicurando il mantenimento di un rapporto collaborativo e di flessibilità grazie anche all'esercizio del controllo del Comune medesimo che esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Azienda controllata;
- alla gestione unitaria e sinergica tra le Parti del patrimonio immobiliare pubblico di cui si tratta, consentendone la piena valorizzazione anche oltre i tempi della realizzazione della progettualità;
- alla realizzazione di interessi di natura puramente pubblica comuni alle Parti, rientranti tra le proprie finalità istituzionali, e a beneficio della collettività nel perseguimento delle politiche sociali territoriali ed, in particolare, per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati dai fondi europei;

Ravvisato dunque convenevole addivenire al presente Accordo per un efficace utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR assegnate nell'ambito-dell'investimento M5C2I1.3.1 e per un'organica gestione degli interventi progettuali da realizzare, sulla base ed in forza del citato contratto di servizio per la gestione del patrimonio immobiliare comunale cui è statutariamente deputata l'AGEC;

Atteso che:

- il citato D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, indica:
 - all'art.1, comma 4, lett. o), che i soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;
 - all'art. 9, comma 1, che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;
 - all'art. 10, commi 1 e 2, che al fine di sostenere ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, previsti dal PNRR, le Amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, comprendente anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- il citato Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica:
 - all'art. 3 che il "soggetto proponente/attuatore" è il "soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR", mentre definisce "soggetto realizzatore o esecutore" il soggetto a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile";
 - all'art. 5, comma 13, i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul suddetto Avviso 1/2022, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente;

Posto che ai fini del presente Accordo l'ATS si qualifica come Soggetto attuatore e l'AGEC quale Soggetto realizzatore;

**TUTTO QUANTO PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE CONVENGONO E STIPULANO D'INTESA
QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Gli allegati, ancorché non materialmente uniti all'Accordo, sono costituiti da:

- Allegato 1: Progetto (di seguito “Progetto”) di prevenzione dell’istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti per il conseguimento e mantenimento della massima autonomia (CUP I34H22000270006), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per complessivi euro 710.000,00 con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022, a valere sulla linea di investimento M5C2, sottocomponente 1, investimento 1.3, sub investimento 1.3.1 “Povertà Estrema – Housing First”;
 - Allegato 2: Convenzione acquisita al P.G. n. 134836/2023 del 5 aprile 2023 relativa al già menzionato progetto con CUP I34H22000270006, stipulata tra l’ATS, l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Allegato 3: Avviso pubblico 1/2022 di cui al Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3;
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere i documenti sopra citati.

Art. 2 - Interesse pubblico comune alle Parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del Progetto della Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub investimento 1.3.1 “Povertà Estrema – Housing First”.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro spettanza, collaborano per la piena attuazione del Progetto nei tempi previsti.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente Accordo perfeziona e disciplina il partenariato tra l’ATS (Soggetto attuatore) e l’AGEC (Soggetto realizzatore) per la realizzazione del Progetto presentato dall’ATS relativo all’investimento M5C21.3.1, in conformità a quanto stabilito nella Convenzione P.G. n. 134836/2023 e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nell’Avviso pubblico 1/2022 (di seguito “Avviso”) di cui al Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022, finanziato nell’ambito PNRR Next Generation EU con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il presente atto definisce inoltre gli obblighi, le procedure di rendicontazione e di rimborso.
2. Per gli effetti del comma 1, il presente Accordo contempla le seguenti Attività che saranno attuate dal soggetto realizzatore:

Attività A.1 (costo di investimento)

- ristrutturazione di n. 6 appartamenti di proprietà del Comune di Verona in gestione all’AGEC. Costo complessivo: euro 232.503,00,

per un totale di costo di investimento di euro 232.503,00 finanziato dall’Unione Europea – Nex Generation EU nell’ambito del PNRR.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

3. Gli immobili di cui al comma 2 oggetto degli interventi, sono identificati come segue:

- appartamento sito in Via Gela n. 3/B, interno 4, trilocale di 62,62 mq., distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Verona al Foglio 203; Particella 611; Sub 14 e relativa autorimessa pertinenziale distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 203; Particella 623; Sub 18;
- appartamento sito in Via Gela n. 3/C, interno 2, bilocale di 51,05 mq., distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Verona al Foglio 203; Particella 611; Sub 22 e relativa autorimessa pertinenziale distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 203; Particella 623; Sub 26);
- appartamento sito in Via Guglielmi n. 5, interno 10, bilocale di 50,02 mq., distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Verona al Foglio 276; Particella 141; Sub 25 e relativo posto auto pertinenziale distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 276; Particella 141; Sub 41;
- appartamento sito in Via Guglielmi n. 5, interno 16, trilocale di 52,23 mq., distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Verona al Foglio 276; Particella 141; Sub 31 e relativo posto auto pertinenziale distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 276; Particella 141; Sub 47;
- appartamento sito in Via Santa Marta n. 6, interno 20, trilocale di 68,27 mq., distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Verona al Foglio 164; Particella 169; Sub 32;
- appartamento sito in Via Galileo Galilei n. 100, interno 1, bilocale di 38 mq., distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Verona al Foglio 223; Particella 366; Sub 1 e relativo posto auto pertinenziale distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 223; Particella 366; Sub 57.

4. Con il presente atto trova applicazione, nei rapporti tra le Parti, l'art. 4, punto 1, lett. a), del contratto di servizio in essere per la gestione del patrimonio immobiliare, trattandosi di interventi su immobili in gestione al Soggetto realizzatore e destinati al Soggetto attuatore per gli interventi di Housing First nell'ambito dello specifico investimento M5C211.3.1 di cui al comma 1.

Art. 4 – Termini di attuazione del progetto e importo in relazione alle attività

1. Le attività relative alla progettazione, ove necessaria o ritenuta utile, ed alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, dovranno essere avviate, portate materialmente a termine e completate dal Soggetto realizzatore, con il raggiungimento dei relativi obiettivi entro il mese di marzo 2026, previa presentazione della domanda di rimborso finale delle spese, come previsto dall'art. 13 della citata Convenzione P.G. n. 134836/2023, e, comunque, secondo le fasi attuative indicate nel cronoprogramma del Progetto. Le Parti si danno atto che, fermo il termine finale di cui sopra, detto cronoprogramma dovrà essere rimodulato e prevedere l'inizio delle attività, da parte del Soggetto realizzatore, in data successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. L'importo finanziato delle attività su menzionate ammonta ad euro 232.503,00 onnicomprensivi come indicato nella relativa quota parte del Progetto e per le tipologie di spesa previste nel quadro economico del medesimo Progetto.

Art. 5 – Compiti del Soggetto attuatore

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Accordo, con la sottoscrizione del presente Accordo l'ATS si impegna:

- a) al coordinamento delle attività di indirizzo, gestione, monitoraggio, rendicontazione e vigilanza complessivo sull'attuazione del Progetto in conformità alla normativa di riferimento, adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere eventuali irregolarità ovvero indebiti utilizzi delle risorse;
- b) ad alimentare la banca dati (Regis) delle informazioni richieste per la rendicontazione, controllo, monitoraggio e verifica degli indicatori di riferimento, verificando che le attività poste in essere dal Soggetto realizzatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
- c) a provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità, al Soggetto realizzatore, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo, previa verifica dei presupposti di erogazione;
- d) a fornire tempestivamente al Soggetto realizzatore le eventuali informazioni e supporto, rientranti nelle materie di propria competenza, necessari e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- e) ad elaborare le informazioni fornite dal Soggetto realizzatore per gli adempimenti di propria spettanza in relazione ai finanziamenti PNRR;
- f) a svolgere le attività di competenza funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- g) a collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto realizzatore.

Art. 6 – Compiti del Soggetto realizzatore

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Accordo, con la sua sottoscrizione l'AGEC. si impegna:
 - a) a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della puntuale definizione, gestione, attuazione e rendicontazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4, secondo quanto previsto dal presente Accordo e fermi gli obblighi del Soggetto attuatore di cui al precedente articolo 5;
 - b) a rispettare la programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda del Progetto, garantendo la realizzazione operativa dell'investimento, nonché il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi riferiti all'investimento cui il progetto concorre;
 - c) ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, una volta rimodulato, informandone il Soggetto attuatore;
 - d) ad assicurare l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto e indicato dal Soggetto attuatore per il Progetto in questione, su tutti gli atti amministrativo/contabili, oltre ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) nell'ambito delle procedure di appalto indette per l'individuazione del contraente, per la tracciabilità e la riconducibilità delle spese al progetto stesso;
 - e) alla piena osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010) nei confronti della propria eventuale controparte e a dare immediata comunicazione al

Soggetto attuatore ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Verona della eventuale notizia di inadempimento della propria controparte all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- f) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della relativa normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici applicabile *ratione temporis* per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR;
- g) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- h) a dare piena attuazione all'investimento in questione, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;
- i) a partecipare, ove richiesto, agli eventuali incontri convocati dal Soggetto attuatore o dalle competenti Autorità responsabili;
- j) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento - Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- k) ad attuare gli interventi del Progetto nel rispetto di progettazione, piano finanziario e cronoprogramma rimodulato, assicurando, in particolare, la piena coerenza delle attività con i principi richiamati nel citato l'Avviso 1/2022;
- l) ad adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dei traguardi ed obiettivi del Progetto, nonché a prevenire eventuali criticità, anche sulla base dell'analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;
- m) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di PNRR, come anche richiamata in premessa, e a conformarsi alle indicazioni in itinere fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di Missione e dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- n) ad effettuare i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto attuatore, nonché la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- o) ad adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- p) ad assicurare la conservazione della documentazione tecnica, progettuale, amministrativa e contabile relativa al Progetto in fascicoli cartacei e su supporti informatici, che dovranno essere immediatamente disponibili in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati, adeguati ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e dall'art. 9, punto 4, del D.Lgs. n. 77/2021, convertito con legge n.

108/2021, nonché di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della convenzione di finanziamento tra lo Stato membro Italia e la Commissione europea ("Lo Stato membro tiene i registri conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario") e dall'articolo 12, paragrafo 1, della suddetta convenzione secondo cui "le verifiche, i riesami, i controlli e gli audit possono essere effettuati durante l'attuazione del PNRR e fino a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale";

- q) a mettere a disposizione, nelle diverse fasi di monitoraggio, controllo e verifica e/o relativamente ad una procedura di recupero, previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la completa documentazione progettuale su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- r) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata ai sensi della normativa europea, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento;
- s) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Progetto, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, relativi alle linee di attività anche al fine di:
 - supportare l'aggiornamento delle informazioni nel sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
 - garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *milestone* e *target* delle misure per assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle relative modalità ed indicazioni;
 - comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati al Progetto, agevolando le attività d'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure;
 - garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività di progetto;
 - garantire la comunicazione in relazione ad eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

- t) ad inoltrare le domande di rimborso al Soggetto attuatore, con i seguenti allegati:
- la documentazione afferente alle procedure di gara per l'eventuale individuazione di esecutori/fornitori esterni;
 - la dettagliata rendicontazione di rimborso con l'elenco puntuale delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal cronoprogramma di Progetto;
 - la comunicazione dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di Progetto nel periodo di riferimento, in particolare per il contributo al perseguimento dei *target* e dei *milestone* associati alla misura PNRR di riferimento ed i documenti giustificativi relativi ai *target* e dei *milestone* realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del citato D.L. n. 77/2021, ivi inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base all'Investimento, del rispetto del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico e all'obiettivo digitale (*tagging climate* e *digital*);
 - la idonea documentazione contabile fiscalmente regolare, giustificativa della spesa quietanziata, afferente alle spese effettivamente sostenute e quella relativa agli esecutori/fornitori esterni;
 - ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Soggetto attuatore funzionali alla procedura di liquidazione ed all'alimentazione del sistema Regis, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui al citato Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di comprovare la conformità delle spese e delle attività realizzate alla normativa di riferimento del PNRR, tra i quali i criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del medesimo Avviso 1/2022;
- u) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, "Do no significant harm"), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- v) a rispettare il principio trasversale previsto per il PNRR dalla normativa comunitaria e nazionale con riferimento al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
- w) a rispettare, qualora pertinenti, i principi di parità di genere (*Gender Equality*), di protezione e valorizzazione dei giovani e di superamento dei divari territoriali;
- x) a rispettare il principio del rispetto di addizionalità del sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (c.d. divieto del doppio finanziamento) (art. 9 del citato Regolamento (UE) 2021/241);
- y) ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche individuando il "titolare effettivo";

- z) a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016, nonché gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il Progetto, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- aa) ad assicurare la regolare rendicontazione di traguardi e obiettivi previa esecuzione dei controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il Progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR;
- bb) a vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, nonché ad adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- cc) a provvedere alla liquidazione e al pagamento dei fornitori individuati per la realizzazione del Progetto previa verifica della sussistenza dei presupposti, effettuando i relativi accertamenti e controlli di legalità ed amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
- dd) a trasmettere, secondo le modalità e le tempistiche convenute tra le Parti, i dati e le informazioni necessarie affinché il Soggetto attuatore possa alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo Regis messo a disposizione dal MEF (articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- ee) a favorire l'accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all'Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione della documentazione;
- ff) a collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto a carico del Soggetto attuatore dalla vigente normativa.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi e periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti

la realizzazione degli investimenti e riforme del PNRR e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del medesimo PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali.

4. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.
5. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le Parti indicheranno nella documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.
6. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.
7. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
8. Le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'Accordo, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività ed eventi che possano comprometterne la realizzazione.

Art. 8 – Risorse finanziarie messe a disposizione

1. Per la realizzazione degli interventi progettuali oggetto del presente Accordo è assegnato il finanziamento onnicomprensivo di euro 232.503,00 (IVA inclusa), come articolato per singoli interventi nel Piano finanziario del Progetto e dettagliati all'art. 3 del presente Accordo. Il Soggetto attuatore percepisce tale finanziamento nei modi, nei tempi e alle condizioni di cui all'art. 9 della citata Convenzione acquisita al P.G. n. 134836/2023.
2. Il citato quadro economico della progettualità evidenzia le risorse che saranno trasferite all'AGEC per la sua realizzazione dal Soggetto attuatore.
3. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dal Soggetto attuatore e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste nel citato Avviso 1/2022. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Soggetto attuatore si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso pubblico 1/2022. Per quanto attiene all'IVA, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, dell'Avviso 1/2022, il relativo importo è riconosciuto a livello di progetto qualora non sia



recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR (l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente).

4. La contribuzione economica verrà erogata sulla base e nei limiti di quanto riconosciuto e trasferito al Soggetto attuatore dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni previste dall'Avviso pubblico 1/2022 e dalla citata Convenzione P.G. n. 134836/2023. Pertanto, l'importo del contributo finanziario definitivamente concesso per il Progetto costituisce l'importo massimo a disposizione del Soggetto attuatore ed è invariabile in aumento.

Art. 9 – Erogazione del finanziamento, monitoraggio e rendicontazione delle spese

1. Il contributo verrà erogato sulla base dell'importo di progetto indicato all'art. 8 del presente Accordo alla previa presentazione da parte del Soggetto realizzatore delle richieste di pagamento, corredate della relativa documentazione di dettaglio, nel rispetto degli obblighi indicati all'art. 6 del presente Accordo ed, in particolare, provvedendo alla rendicontazione dei traguardi ed obiettivi, nonché alla rendicontazione delle spese ed al monitoraggio, secondo i modi ed i tempi specificati, in particolare, agli articoli 7 e 9 della citata Convenzione acquisita al P.G. n. 134836/2023. A tale riguardo, si rammenta che il Soggetto realizzatore dovrà fornire tempestivamente al Soggetto attuatore la documentazione, finalizzata alla registrazione dei dati di avanzamento finanziario e fisico nel sistema informativo adottato dall'Amministrazione responsabile e consentire l'implementazione di tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento, a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento e ai *target* e *milestone*, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, Il saldo del contributo pubblico assegnato indicato all'art. 8 del presente Accordo, sarà erogato solo a seguito della presentazione della richiesta di rimborso finale attestante la conclusione del Progetto ed il raggiungimento di *milestone/target* associati all'intervento di riferimento, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020, ed all'assolvimento da parte del Soggetto realizzatore degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa di settore relativa agli interventi di cui all'art. 3.
2. Il rispetto da parte del Soggetto realizzatore degli adempimenti di cui al comma 1, costituisce condizione per il trasferimento delle rate di finanziamento da parte del Soggetto attuatore al Soggetto realizzatore.
3. Al verificarsi delle condizioni e presupposti per l'erogazione del finanziamento previsti dal presente Accordo, il Soggetto attuatore trasferirà al Soggetto realizzatore le quote di contributo spettante entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse da parte del competente Ministero, con esclusione di qualsiasi ulteriore attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili. I trasferimenti delle somme al Soggetto realizzatore sono inoltre subordinati al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie del Soggetto attuatore ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.
4. In pendenza dell'erogazione delle risorse di cui sopra, la provvista finanziaria per far fronte ai pagamenti conseguenti agli stati di avanzamento degli interventi dovrà essere assicurata dal Soggetto realizzatore con risorse proprie. Il Soggetto attuatore assicurerà che al Soggetto realizzatore, suo ente strumentale, venga comunque garantito l'equilibrio economico finanziario,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

con particolare riferimento agli obblighi previsti dal presente intervento. Una volta conclusi i lavori, il Soggetto realizzatore restituirà al Soggetto attuatore, con le modalità previste all'art. 4, comma 1, lett. a) del contratto di servizio sopra citato, le unità immobiliari oggetto della presente Convenzione. In caso di revoca dei finanziamenti per fatti non riconducibili alla responsabilità del Soggetto realizzatore, quest'ultimo si impegna comunque a portare a termine i lavori di riassetto degli alloggi. In tale ultima ipotesi, le Parti si danno reciprocamente atto che gli alloggi rimarranno in gestione al Soggetto realizzatore che li utilizzerà nell'ambito delle proprie finalità statutarie.

5. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto e conformi al suo approvato quadro economico.
6. Le spese incluse nelle rendicontazioni del Soggetto realizzatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione responsabile. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
7. Con il rimborso delle spese previste dal presente Accordo, il Soggetto realizzatore si intende del tutto soddisfatto di ogni suo avere per cui non potrà reclamare dal Soggetto attuatore, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al Progetto. Pertanto: - qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, il Soggetto realizzatore non potrà avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale suo carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento; - qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.
8. Il Soggetto realizzatore dichiara che l'investimento del Progetto in parola non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento).
9. Nella realizzazione del presente Accordo, il Soggetto realizzatore può eventualmente avvalersi dell'assistenza tecnica specificata all'art. 8 della citata Convenzione acquisita al P.G. n. 134836/2023.
10. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dal presente Accordo da parte del Soggetto realizzatore, il Soggetto attuatore si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.
11. Il rimborso delle spese ammesse a finanziamento e l'accreditamento del contributo concesso, avviene mediante bonifico bancario, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, sul seguente conto corrente intestato al Soggetto realizzatore:

Banca

Cod. IBAN (codice di 27 cifre)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

Cognome nome

nato/a a il

Codice Fiscale

Art. 10 – Disimpegno delle risorse, rettifiche finanziarie e recupero

1. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione del Progetto di cui al presente Accordo, previsto dall'articolo 24 del Reg (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del citato D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative al medesimo Progetto che non ha raggiunto i previsti traguardi ed obiettivi, nel rispetto dei citati Avviso pubblico 1/2021 e Convenzione acquisita al P.G. n. 134836/2023, e quindi una riduzione o revoca delle somme di cui all'art. 8 del presente Accordo, con il conseguente loro recupero. Nei casi previsti al periodo precedente, resta inteso che il Soggetto realizzatore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Soggetto attuatore da ogni effetto pregiudizievole qualora la revoca o riduzione delle risorse avvenga in conseguenza di proprie inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, e l'eventuale diminuzione o revoca del finanziamento per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto attuatore non potrà dar luogo ad alcuna pretesa di qualunque genere e natura da parte del Soggetto realizzatore, salvo quanto previsto al precedente articolo 9, comma 4.
2. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto realizzatore, sarà immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti al Soggetto realizzatore saranno recuperati in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine e comunque nel caso in cui una somma erogata al Soggetto realizzatore debba essere recuperata in tutto o in parte per qualsivoglia ragione, il Soggetto realizzatore si obbliga, conformemente a quanto verrà disposto, a restituire le somme assegnate o percepite. Resta salva la facoltà per il Soggetto attuatore di avvalersi delle procedure di riscossione previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
3. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del Progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.
4. Si rinvia, per quanto concerne le fattispecie che determinano la revoca del contributo previsto a favore del Soggetto realizzatore, a quanto previsto dall'art. 19 del citato Avviso 1/2022.

Art. 11 – Variazioni del Progetto

1. Eventuali variazioni al Progetto originario ammesso a finanziamento trovano disciplina all'art. 16 del citato Avviso 1/2022. Come già esposto in precedenza, le Parti si danno atto reciprocamente

atto della necessità di rimodulare il cronoprogramma prevedendo l'inizio delle attività del soggetto realizzatore in data successiva alla stipula della presente Convenzione.

2. Il Soggetto attuatore non riconosce spese relative a variazioni delle attività del Progetto non accolte e autorizzate dall'Amministrazione centrale titolare dell'Intervento.
3. Il Soggetto attuatore si riserva comunque la facoltà di valutare le eventuali richieste di modifica al Progetto che ritenga necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 12 – Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, salvo il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per gli effetti del comma 1, le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio.
3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 13 – Protezione dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.
2. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata Responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub Responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del RGPD.

Art. 14 – Domicilio e comunicazioni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Accordo e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al medesimo Accordo ciascuna Parte elegge il domicilio presso la sede legale indicata nel presente Accordo.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto del Soggetto realizzatore, non preventivamente comunicate al Soggetto attuatore per posta elettronica certificata, non saranno opponibili a quest'ultimo anche se diversamente conosciute.
3. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti, ivi incluso l'invio del presente atto firmato digitalmente da entrambe le Parti, devono avvenire mediante indirizzi di posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono sottoscritte ed inviate a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante sottoscrittore. Se l'autocertificazione è sottoscritta dal dichiarante con propria firma digitale non necessita l'allegazione del citato documento di identità.

Art. 15 – Composizione delle controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione, applicazione, validità o efficacia del presente Accordo viene escluso espressamente il deferimento a collegi arbitrali. Le Parti concordano di attivarsi secondo buona fede per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede. Qualora ciò non si rendesse possibile il Soggetto realizzatore accetta che qualsiasi vertenza siano devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Verona. E' fatta salva, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 16 – Durata

1. Il presente Accordo avrà termine al completamento fisico e finanziario delle attività progettuali nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 4.
2. Ai sensi dell'art. 13 della citata Convenzione P.G. n. 134836/2023, eventuali proroghe relative ad alcune parti delle attività (quali la rendicontazione delle spese) potranno essere autorizzate dal competente Ministero entro il limite posto dal citato Avviso 1/2022, quindi, entro giugno 2026.
3. Il Soggetto realizzatore si impegna a garantire l'espletamento degli interventi e dei connessi adempimenti anche nel caso di proroghe autorizzate ai sensi del comma 2.

Art. 17 – Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Accordo anche in materia di recupero dei finanziamenti eventualmente trasferiti, eventuali inosservanze imputabili al Soggetto realizzatore degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ivi incluse le specifiche disposizioni e regole applicabili agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, o, comunque, nel caso in cui le attività venissero attuate in modo negligente o inefficiente, saranno contestati per iscritto dal Soggetto attuatore.
2. il Soggetto attuatore diffiderà il Soggetto realizzatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei

finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il Soggetto attuatore non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Soggetto realizzatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, il Soggetto attuatore ha la facoltà di revocare il finanziamento pubblico ed il Soggetto realizzatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, nella misura che il Soggetto attuatore sia obbligato a restituire all'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 11 della citata Convenzione P.G. n. 134836/2023.
4. L'applicazione del regime sanzionatorio:
 - non preclude il diritto del Soggetto attuatore a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa delle inosservanze di cui al presente articolo;
 - è indipendente da eventuali altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente Accordo;
 - è indipendente da ulteriori diritti spettanti al Soggetto attuatore per violazioni del presente Accordo.

Art. 18 – Manleva

1. Il Soggetto realizzatore è il solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Il Soggetto realizzatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo Soggetto realizzatore solleva il Soggetto attuatore da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente Accordo.
2. Soggetto realizzatore e Soggetto attuatore sono reciprocamente responsabili dell'osservanza del presente Accordo e degli impegni che ne derivano ed, in particolare, per l'esatta ed integrale realizzazione del progetto e la corretta gestione degli oneri finanziari imputati al progetto medesimo e dallo stesso derivanti.

Art. 19 – Osservanza della normativa

1. Il Soggetto realizzatore nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente Accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto negoziale.
2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico del Soggetto realizzatore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del Soggetto attuatore. Restano parimenti ad esclusivo carico del Soggetto realizzatore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

Art. 20 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle norme alle vigenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare di riferimento applicabili in materia.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune
di Verona



Ambito Sociale VEN_20 – Verona

Art. 21 – Spese negoziali e registrazione

1. Fanno carico al Soggetto realizzatore tutte le spese per eventuali tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione del presente Accordo, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Le Parti confermano che il presente Accordo è il risultato di una collaborazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. La data dell'Accordo e della decorrenza della sua efficacia sarà quella dell'ultima firma che vi sarà apposta.

Il Soggetto realizzatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli del presente Accordo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.